



**COMUNE DI AIDOMAGGIORE**  
**(Provincia di Oristano)**  
[www.comuneaidomaggiore.it](http://www.comuneaidomaggiore.it)

**Verbale di deliberazione della**  
**Giunta Comunale**

**COPIA**

**N° 08 del 08/02/2021**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE, DAL 1° GENNAIO 2021, DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

L'anno **Duemilaventuno**, addì **Otto** del mese di **Febbraio**, alle ore **17:50**, in Aidomaggiore, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal **DOTT. ING. SALARIS MARIANO**, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dell' Assessore:

N°	COGNOME	NOME		PRESENTE	ASSENTE
1	BARRANCA	ANTONELLA		X	

Assiste alla seduta, con funzioni consultive referenti e di assistenza, il Segretario Comunale - **Dott.ssa Isabella Miscali**, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta a seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta di Deliberazione N° 11 del 04/02/2021 redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario comunale, che si sostanzia nel provvedimento che segue;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la Delibera della Giunta Comunale N° 03 del 25/01/2021 avente ad oggetto "Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 ed allegati";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2020/2022;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Gennaio 2021 che, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000, posticipa l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31 Marzo 2021;

**VISTO** l'articolo 1, comma da 816 della legge N. 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:  
*«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*

**DATO ATTO** che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 30 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, N. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

**VISTI** i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge N. 160 del 27 dicembre 2019, con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

**PREMESSO** che, alla luce di quanto sopra esposto, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria effi-

cacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

**PREMESSO** che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della Legge N. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero *“l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819”*;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

**PRESO ATTO** della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito, e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

**APPURATO** che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, N. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi, nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

**CONSIDERATO** che per favorire la partecipazione ai mercatini settimanali e durante le feste paesane, si ritiene necessario esonerare i richiedenti dal pagamento del canone unico, in quanto gli introiti annuali sarebbero irrisori a fronte di un servizio per la comunità che attualmente è pressoché cessato per motivi di convenienza economica;

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, N. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

*«169. Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*

*In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, N. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, N. 448, il quale prevede che:

*«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente*

*all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;*

**VISTO** il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”, di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, N. 446, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 in data 24 Marzo 1999, e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 in data 24 Giugno 1999;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

**VISTE** le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia;

**ACQUISITO** sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo N. 267/2000, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, N. 174, convertito in Legge 7.12.2012, N. 213;

Con votazione unanime espressa nei modi e nei termini di legge

## **DELIBERA**

- **DI PRENDERE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intendente qui integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

- **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come segue:

- tariffa ordinaria annua relativamente all’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche: € 10,00 per ogni metro quadrato o lineare;
- tariffa ordinaria giornaliera relativamente all’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche: € 0,25 per ogni metro quadrato o lineare;
- tariffa ordinaria annua relativamente alla diffusione permanente di messaggi pubblicitari: € 30,00 per ogni metro quadrato;
- tariffa ordinaria giornaliera relativamente alla diffusione temporanea di messaggi pubblicitari: € 0,60 per ogni metro quadrato;

- **DI DARE ATTO** che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari, contenuti nell’Allegato A del vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale;

- **DI DARE ATTO** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° Gennaio 2021;

- **DI FISSARE**, relativamente al canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento in una unica soluzione entro la data del 31 Gennaio di ciascun

anno, ovvero in caso di versamento rateale alla data del 31 Gennaio, con le successive due rate alle date del 31 Maggio e 30 Settembre;

- **DI CONCEDERE**, a titolo gratuito, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche alle attività economiche in occasione delle feste paesane e dei mercatini settimanali;

- **DI PRENDERE ATTO** che sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

- **DI DICHIARARE**, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l'urgenza di procedere all'applicazione del canone in oggetto;

Fatto, Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)**

---

## **ATTESTATO DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 12/02/2021 al 27/02/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.

**Aidomaggiore, 12/02/2021**

**Il Segretario Comunale**  
**(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)**

**Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.**

**Aidomaggiore, 12/02/2021**

**Il Segretario Comunale**  
**(Dott.ssa Isabella Miscali)**